

SENATO DELLA REPUBBLICA

VII LEGISLATURA

(N. 807)

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla 14^a Commissione permanente (Igiene e sanità pubblica) della Camera dei deputati, in un testo unificato, nella seduta del 23 giugno 1977 (V. Stampati nn. 1034, 1094 e 1284)

d'iniziativa dei deputati MORINI, FUSARO, BOFFARDI Ines, BURO Maria Luigia, CASADEI Amelia, D'AREZZO, DEL DUCA, FORNI, GASCO, LUSSIGNOLI, PRESUTTI, QUARENGHI Vittoria, ROSINI, SAVINO, URSO Giacinto (1034); SCALIA e URSO Salvatore (1094); CHIOVINI Cecilia, TRIVA, ABBIATI Dolores, ARNONE, BERLINGUER Giovanni, BRUSCA, CARLONI ANDREUCCI Maria Teresa, CASAPIERI, QUAGLIOTTI Carmen, GIOVAGNOLI Angela, MARRAFFINI, MILANI Armelino, MILANO DE PAOLI Vanda, PALOPOLI, SANDOMENICO, TESSARI Giangiacomo (1284)

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 4 luglio 1977*

Modifiche ed integrazioni alla legge 23 dicembre 1975, n. 698
« Scioglimento e trasferimento delle funzioni dell'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia »

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il termine di 60 giorni previsto dall'articolo 8 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, ai fini dello scioglimento e liquidazione dell'ONMI di cui alla legge 23 dicembre 1975, n. 698, decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Non dovranno essere riproposte le domande già presentate, anche se fuori termine, dai creditori all'ufficio liquidatore dell'ONMI.

Art. 2.

Il primo comma dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1975, n. 698, è sostituito dal seguente:

« A decorrere dalla data indicata al primo comma dell'articolo precedente le funzioni amministrative relative agli asili nido e ai consultori comunali sono attribuite ai comuni, che le esercitano in forma singola o associata, ai sensi dell'articolo 118, comma primo, della Costituzione ».

Art. 3.

Il primo comma dell'articolo 6 della legge 23 dicembre 1975, n. 698, è sostituito dal seguente:

« Il personale dell'ente di ruolo e avventizio, in servizio continuativo alla data del 20 novembre 1975, che sia stato regolarmente assunto è trasferito con decreto del Ministro della sanità entro sei mesi dalla data di scioglimento e con effetto dal 1° gennaio 1976 alle province e ai comuni o loro consorzi in corrispondenza delle funzioni loro attribuite dagli articoli precedenti. Con effetto dalla stessa data e fino all'inquadramento nei rispettivi ruoli, le province e i comuni o loro consorzi provvederanno a corrispondere al personale medesimo il trattamento economico già in godimento alle dipendenze dell'ONMI ».

Il quarto comma dell'articolo 6 della legge 23 dicembre 1975, n. 698, è sostituito dal seguente:

« Il personale di ruolo e avventizio della sede centrale che sia stato regolarmente assunto e che sia in servizio alla data del 20 novembre 1975 viene trasferito alle Regioni a copertura delle esigenze delle medesime o collocato nel ruolo unico di cui all'articolo 6, lettera b), della legge 22 luglio 1975, n. 382 ».

Il personale di cui al precedente comma è collocato nel ruolo unico di cui all'arti-

colo 6, lettera b), della legge 22 luglio 1975, n. 382, ove non trasferito alle Regioni entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 4.

L'ultimo comma dell'articolo 8 della legge 23 dicembre 1975, n. 698, è sostituito dal seguente:

« Il personale dell'ente disciolto — quale che sia l'ente presso il quale viene trasferito — può optare per il mantenimento della posizione assicurativa già costituita.

L'opzione deve essere esercitata entro 6 mesi dalla comunicazione del provvedimento di trasferimento o entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge ».

Art. 5.

Il primo e secondo comma dell'articolo 9 della legge 23 dicembre 1975, n. 698, sono sostituiti dal seguente:

« Ai fini dell'assistenza malattia e del trattamento di fine servizio, il personale trasferito è iscritto agli istituti od enti previsti per il personale delle amministrazioni riceventi ».

Al terzo comma dell'articolo 9 della legge 23 dicembre 1975, n. 698, sono sostituite le parole « l'indennità di buonuscita » con « il trattamento di fine servizio », « lo Stato o la Regione » con le « amministrazioni riceventi » e « all'INADEL, ENPAS » con « agli istituti o enti interessati ».

Art. 6.

Al personale trasferito ai sensi della legge 23 dicembre 1975, n. 698, si applicano le disposizioni della legge 6 febbraio 1973, n. 16, con effetto dal 1° gennaio 1976.